

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona



- S T A T U T O -

Approvato con deliberazioni consiliari n° 95 del 13/06/1991 (CO.RE.CO. 31/10/1991 n° 11346), n° 132 dell'11/07/1991 (CO.RE.CO. 31/10/1991 n° 11347) e n° 2 del 20/01/1992 (CO.RE.CO. 04/02/1992 n° 1153)

Modificato con deliberazioni consiliari n° 129 del 18/12/1995 (CO.RE.CO. 29/01/1996 n° 1664), n° 2 del 08/01/1996 (CO.RE.CO. 16/02/1996 n° 2924) e n° 28 del 29/04/2003

**STATUTO DEL COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA
(Versione in vigore)**

**TITOLO I
PRINCIPI COMUNALI**

**CAP. I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

La Comunità

1. La comunità falconarese esercita la potestà di autogoverno ed elegge il Comune di Falconara Marittima come proprio ente rappresentativo.
2. Nella vita di relazione la comunità falconarese realizza la sua tradizionale vocazione alla pacifica ed operosa convivenza fondata sui principi della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza.
3. La comunità falconarese esprime i propri ideali e valori fondamentali attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e per mezzo delle forme di proposta, partecipazione e consultazione dei cittadini previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune di Falconara Marittima ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle normative comunitarie, statali e della Regione Marche.
2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, etici, religiosi, ambientali, artistici ed economici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni.
3. Il Comune di Falconara Marittima opera per la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana valorizzando a tal fine, tra gli altri, il ruolo della comunità familiare in qualsiasi forma costituitasi. Si impegna, inoltre, per la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini adeguando la sua azione a principi di equità e di solidarietà e per l'effettiva realizzazione di condizioni di uguaglianza sociale a favore dei soggetti deboli e svantaggiati.
4. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni e competenze il Comune di Falconara Marittima persegue l'obiettivo della pari opportunità fra uomini e donne, secondo il principio di uguaglianza nella diversità. A tal fine promuove azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
5. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze gli organi del Comune instaurano relazioni di amicizia con altre comunità locali nazionali ed internazionali e con organizzazioni europee ed internazionali, allo scopo di promuovere la conoscenza ed i rapporti fra diverse popolazioni e culture. Il Comune di Falconara Marittima realizza la sua azione nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà, per la promozione di una cultura di dialogo e di integrazione razziale anche all'interno della comunità cittadina.
6. Gli organi del Comune si impegnano a favorire un'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla formazione ed attuazione dei propri programmi ed all'attività politico-amministrativa, economica e sociale attraverso le forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 3

Elementi distintivi:

territorio, sede comunale, gonfalone e stemma

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Superficie Km² 25,55 - Confina da Nord, in senso orario, con il Mare Adriatico e con i Comuni di Ancona - Camerata Picena – Chiaravalle e Montemarciano.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo della comunità e di concorrere all'elevazione della qualità della vita gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle sempre più fruibili dai cittadini. Operano, inoltre, per migliorare e proteggere l'ecosistema e per conseguire un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse zone del territorio comunale.
3. Gli organi del Comune attuano piani per la difesa del suolo e del sottosuolo al fine di ridurre ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e per il recupero urbanistico di aree in stato di degrado.
4. Il Comune di Falconara Marittima può intervenire anche a favore di propri cittadini che si trovano al di fuori del suo territorio od all'estero, sia tutelando il mantenimento di un diretto apporto con la comunità falconarese, sia mediante la previsione di forme di assistenza nelle località ove dimorano temporaneamente.
5. La sede del Comune di Falconara Marittima è posta in Falconara Alta - Piazza Carducci, n. 4 - e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
6. Il Comune di Falconara Marittima si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti. Nello stemma è raffigurato "un falcone coronato con le ali aperte dal mezzo in su e dal mezzo in giù con le gambe torte indietro" (secondo le antiche insegne araldiche della famiglia Cortese, primi signori di Falconara e fondatori del castello). Il falcone poggia su sei monticelli, colorati di rosso. Il tutto è su un fondo celeste.
7. L'esposizione del gonfalone avviene nelle forme indicate dal regolamento.

CAPO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 4

Lo Statuto

1. Il presente Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso della comunità falconarese, è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonomia politica, organizzativa ed amministrativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito delle leggi statali e degli atti normativi della Comunità Europea.
3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al mutare delle condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
4. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme più adeguate e verrà divulgata nelle scuole falconaresi. Copia del presente Statuto sarà inviata a tutte le famiglie o nuclei familiari residenti nel territorio.

Art. 5

I Regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale approva i regolamenti che costituiscono gli atti normativi generali del

Comune. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per la modifica e l'abrogazione dei regolamenti.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per conseguire l'unitarietà dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate e armonizzate fra loro.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO III

L'ENTE LOCALE

Art. 6

Il Ruolo

1. Il Comune di Falconara Marittima esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed in conformità ai principi generali affermati dall'ordinamento, anche collaborando e cooperando con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi di interesse comune, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Sollecita e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei suoi abitanti.

Art. 7

Le Funzioni

1. Spettano al Comune di Falconara Marittima tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Rivestono carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai servizi sociali, per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e delle norme di principio della legge.
3. Il Comune di Falconara Marittima adempie ai compiti ed esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e delegate dagli enti locali sovraordinati, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questi regolati.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Falconara Marittima deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, della giustizia, dell'imparzialità e della trasparenza dei procedimenti e delle decisioni, della semplificazione delle procedure, della pubblicità e massima conoscibilità degli atti.
2. La semplificazione dell'attività e del procedimento amministrativo costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla

legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune di Falconara Marittima, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale di tutti gli enti sovraordinati e strumentali e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
4. Il Comune di Falconara Marittima, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio, e il diritto alla salute dei cittadini, con riguardo soprattutto alla difesa della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, promuove iniziative per il contenimento dei consumi energetici, per la riduzione ed il contenimento di rifiuti solidi urbani. Assicura la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione.

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 10

La Partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale rappresenta il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.
2. Le disposizioni dei capi I - II, ad eccezione di quelle relative al referendum appositamente disciplinate, III - VI del presente titolo, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Falconara Marittima:
 - ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti ma che nel Comune di Falconara Marittima esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - ai cittadini non residenti che utilizzino i servizi comunali;
 - agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Falconara Marittima.

Art. 11

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono presentare al Comune, per una migliore tutela di interessi collettivi:
ISTANZE, per chiedere l'emanazione di atti o provvedimenti su comportamenti ed aspetti dell'attività amministrativa;
PETIZIONI, per sollecitare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse della comunità.
2. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare. L'iniziativa popolare si esercita mediante PROPOSTA sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto. La raccolta delle firme deve avvenire nei tre mesi precedenti al deposito della proposta presso il Comune.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i tempi e le forme di proposizione di istanze, petizioni e proposte. La risposta ad istanze e petizioni, se di competenza degli organi amministrativi, deve essere data entro i limiti previsti dal regolamento, se di competenza della Giunta o del Consiglio, la decisione deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione. Il Consiglio comunale delibera entro tre mesi in merito alle proposte di iniziativa popolare.

ART.11bis

1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute del consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola.
2. I consiglieri stranieri aggiunti partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1^comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
3. E' demandato al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale la determinazione del numero dei consiglieri stranieri aggiunti, la modalità di elezione degli stessi la quale deve avvenire di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. La durata in carica è la stessa di quella dei consiglieri comunali.
5. I consiglieri stranieri aggiunti godono degli stessi diritti del consiglieri comunali per quanto attiene all'iniziativa su ogni atto di competenza del consiglio. Hanno analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione di emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e copie di atti e documenti utili per l'espletamento del suo incarico. Le modalità di esercizio del diritto di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale

Art. 12

"Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. E' istituito il Consiglio comunale dei ragazzi quale strumento di partecipazione alla vita della comunità e di educazione ai valori democratici e civili.
2. Una volta l'anno il Consiglio Comunale dei ragazzi si riunisce in seduta congiunta con il Consiglio comunale per dibattere problemi dei ragazzi che vivono nella città.
3. Gli organi, l'elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi vengono definiti in apposito regolamento.

Art. 13

1. Organismi di partecipazione a livello di quartiere ed organismi per la gestione sociale di servizi comunali Il Comune di Falconara Marittima garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente anche con l'istituzione di organismi su base di quartiere e della frazione di Castelferretti e con l'istituzione di organismi per la gestione sociale di servizi

comunali.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero degli organismi, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 14

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, nella forma di associazioni, organismi ed enti del volontariato dagli stessi costituiti, è valorizzata e sostenuta dagli organi elettivi comunali come previsto dal presente Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Gli organi del Comune valorizzano le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, sostenendone attività e programmi ed attraverso l'eventuale partecipazione delle stesse alla gestione di servizi di interesse comunale ed il finanziamento per progetti specifici.
3. Il Comune di Falconara Marittima può mettere a disposizione delle associazioni e del volontariato strutture e risorse, nel limite delle proprie disponibilità, anche mediante la stipula di convenzioni. Il regolamento ne definisce i criteri e le modalità.
4. E' istituito un albo delle associazioni operanti nel territorio comunale. A tale albo si accede solo su domanda scritta presentata da un rappresentante dell'associazione. La domanda, oltre ad esporre le finalità ed i settori di intervento dell'associazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - statuto dell'associazione
 - attestazione della mancanza di fini di lucro, nel caso che ciò non fosse esplicitamente previsto dallo Statuto
 - relazione sulle attività svolte, negli ultimi due anni, nel territorio comunale.
5. Il contributo delle libere forme associative alla amministrazione locale può esplicarsi nella partecipazione alle consulte che esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

Art. 15

La consulta dei cittadini extracomunitari

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini stranieri all'attività dell'amministrazione e per attuare una maggiore integrazione razziale è istituita la consulta dei cittadini extracomunitari.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento vengono definite in apposito regolamento.

Art. 16

L'attività di partecipazione delle consulte

1. Le consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni, che vengono trasmesse alla Giunta o alla commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare. La Giunta o la commissione decidono circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame dell'organo competente secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le consulte sono convocate dal Sindaco in riferimento ad atti di carattere programmatico e generale nell'ambito del settore di propria competenza.
3. Le consulte possono collaborare con le commissioni consiliari permanenti, alle cui riunioni partecipa, per invito, un loro rappresentante, in occasione della discussione di provvedimenti del settore di propria competenza.
4. Il Sindaco, su invito della commissione consiliare e della Giunta comunale, può richiedere il parere della consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che

incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le consulte sono convocate congiuntamente dal Sindaco in merito ad atti di carattere programmatico e generale d'interesse collettivo.
6. La Giunta comunale assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'Amministrazione del Comune.
7. Ogni consulta si riunisce autonomamente almeno due volte all'anno.
8. L'organizzazione, il numero ed il funzionamento delle consulte sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
9. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte.

Art. 17

Stato della comunità

1. Il Sindaco convoca, almeno una volta all'anno, una riunione pubblica, alla quale viene data la massima pubblicità, a cui partecipano i consiglieri comunali, le consulte e gli altri organismi di partecipazione, nella quale illustra lo "STATO DELLA COMUNITA'" nei suoi caratteri ed aspetti più significativi. I rappresentanti degli organismi di partecipazione e delle consulte possono avanzare proposte per lo sviluppo futuro della comunità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplinerà le modalità di svolgimento dell'iniziativa.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 18

La consultazione dei cittadini

1. Il Comune di Falconara Marittima effettua la consultazione dei cittadini, anche in forme differenziate ed articolate, tramite gli organismi di partecipazione a livello di quartiere e della frazione di Castelferretti.
2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, con sondaggi e con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 19

Referendum

1. Con il referendum consultivo tutti i cittadini del Comune che hanno compiuto il sedicesimo anno di età sono chiamati a pronunciarsi in merito a provvedimenti e scelte riguardanti l'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio comunale, con maggioranza dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi. I quesiti devono essere indicati in maniera chiara, semplice ed univoca.
3. Il Sindaco sovrintende alle procedure di svolgimento del referendum consultivo previste dal regolamento degli istituti di partecipazione.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti a seguito di richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli aventi diritto alla data del 10 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
5. Il testo del quesito, prima della raccolta delle firme per la promozione del referendum, viene

sottoposto al comitato dei garanti, costituito presso l'ufficio del difensore civico. Il comitato dei garanti valuta l'ammissibilità del referendum in base ai criteri indicati dallo Statuto e dal regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di sostituzione e di funzionamento del comitato dei garanti per i quali valgono le stesse incompatibilità previste dallo Statuto per il difensore civico.

6. Il comitato promotore del referendum deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla sua ammissibilità. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito al parere positivo dei garanti. La raccolta delle firme a cura del comitato promotore deve avvenire nei novanta giorni successivi alla dichiarazione di ammissibilità.
7. Il comitato promotore ha potere di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum con modalità da stabilirsi nel regolamento.
8. Il referendum non avrà luogo qualora intervengano atti amministrativi, da adottarsi sentito il comitato promotore, che accolgono in modo sostanziale ed omogeneo il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia con decisione vincolante per entrambe le parti il comitato dei garanti, secondo tempi e modalità previste dal regolamento.
9. Il referendum decade, altresì, in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto, va invece posticipato, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare, in presenza dello scioglimento degli organi elettivi.
10. I referendum consultivi possono essere indetti solo tre volte nel corso di una legislatura, per non più di tre quesiti contemporaneamente, e non possono tenersi nei primi sei mesi di attività e nell'anno di scadenza del Consiglio comunale.
11. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) previsione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali, regolamento del Consiglio comunale;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni del Comune, di aziende ed enti dipendenti;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, assunzioni di mutui, emissioni di prestiti;
 - e) designazione, nomine e revoca di rappresentanti;
 - f) diritti delle minoranze etniche, religiose e degli immigrati;
 - g) bilanci preventivi e consultivi;
 - h) atti dovuti dell'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanati da altri enti.
12. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
13. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
14. Nella stessa legislatura non può essere riproposto un quesito referendario già sottoposto alla consultazione e che non abbia ottenuto risultato positivo, non possono essere presentati quesiti inerenti la stessa materia.
15. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
16. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 20

Il ruolo

1. Il Comune di Falconara Marittima prevede L'istituzione del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico è indipendente e non è sottoposto ad alcun rapporto gerarchico o funzionale nei confronti degli organi del Comune.

Art. 21

Il difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, all'interno di una lista di tre candidati indicati dalle consulte e dagli altri organismi di partecipazione con le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione. L'elezione, dopo due votazioni infruttuose, viene rinviata di tre mesi e viene resa pubblica la vacanza.
2. Il difensore civico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza e prestigio personale, diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza giuridico-amministrativa.
4. Il difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'incarico in organi di consorzi; nel comitato di controllo, in organi di enti, istituti ed aziende pubbliche. Non può, inoltre, ricoprire la carica di difensore civico colui che per interesse economico o attività professionale entri in rapporto di qualsiasi natura con il Comune. Il difensore civico può essere revocato, anche su segnalazione di cittadini, nel caso di accertata inadempienza e di ripetute violazioni di legge, con provvedimento motivato del Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il difensore civico è, inoltre, revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Art. 22

Funzioni e poteri

1. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli od associati o di sua iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende ed enti dipendenti dal Comune per segnalare abusi, carenze, ritardi e disfunzioni.
2. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata.
3. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie comunica, a chi ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Comunica al dirigente del servizio interessato le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati. Analoga comunicazione viene fatta al Sindaco.
4. I destinatari della comunicazione di cui al comma 2 sono tenuti a provvedere entro i termini previsti dal regolamento. Copia del provvedimento adottato deve essere trasmessa al difensore civico.
5. Il mancato rispetto del termine previsto al comma precedente, dà luogo a responsabilità amministrativa.
6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7. La Giunta comunale assicura al difensore civico i mezzi necessari per il funzionamento dell'istituto. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dal regolamento.
8. Il difensore civico può inviare relazioni dettagliate su singole questioni al Sindaco, alla Giunta, alla conferenza dei capi gruppo ed al collegio dei revisori.
9. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di marzo e resa pubblica.
10. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità e procedure dell'intervento del difensore civico.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 23

L'azione sostitutiva

1. Con l'azione popolare ciascun elettore ha la facoltà, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente, di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di Falconara Marittima innanzi alle giurisdizioni amministrative.
2. La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare, entro i termini di legge, se sussistono motivi e condizioni per assumere di rettamente la tutela dell'interesse dell'ente. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
3. In caso di soccombenza le spese, ai sensi di legge, sono a carico di chi ha promosso l'azione.

CAPO V

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24

I soggetti

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire hanno diritto, secondo le modalità previste dalla legge, di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo.
2. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento per il procedimento amministrativo.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
5. I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del quarto comma hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
- b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare;
- c) di essere sentiti, anche in contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- d) che sia menzionata, nella motivazione del provvedimento, l'avvenuta consultazione e le ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

Art. 25

Responsabile del procedimento:
termini, motivazioni dei provvedimenti

1. La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento per il procedimento amministrativo.
2. In caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento, la responsabilità dell'atto compete al dirigente del settore.
3. L'amministrazione comunale, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi. I termini vengono stabiliti dal regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.
4. I provvedimenti amministrativi del Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne determinano l'adozione.

Art. 26

Conferenza dei servizi

1. Il Sindaco, qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, indice, secondo le disposizioni di legge, una conferenza dei servizi.
2. La conferenza viene indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Alle conferenze dei servizi intervengono anche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, qualora gli argomenti oggetto delle conferenze comportino riflessi di ordine economico e/o sociale.

CAPO VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 27

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. La Giunta comunale assicura ai cittadini singoli ed associati il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni, salvo diversa disposizione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta comunale istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei, tra cui il notiziario comunale, per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 28

Il diritto di accesso agli atti amministrativi,
alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. La Giunta comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative di cui sopra sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI COMUNALI

Art. 29

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Gli organi comunali rappresentano la comunità e perseguono i fini indicati dalla legge e dallo Statuto.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi comunali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità locale.

Art. 30

Ruolo ed elezione

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo politico-amministrativo del Comune e rappresenta la comunità che lo elegge.
2. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.
3. Il Consiglio ha la competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2° comma dell'art. 32 della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni.
4. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge che costituiscono esplicazione del ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
5. L'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale nonché il numero dei componenti, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge.
6. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere per mezzo dei singoli consiglieri l'azione di controllo mediante l'esercizio delle facoltà previste dal successivo art. 33, commi 3° e 4°.

Art. 31

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale nell'esprimere gli indirizzi politico-amministrativi del Comune ne adotta gli atti fondamentali con particolare riguardo:
 - a) agli atti costituenti il quadro istituzionale comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione, i regolamenti e gli atti istitutivi degli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che formano l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai piani di investimento, ai programmi e progetti di opere pubbliche, agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio comunale può indicare gli indirizzi per la concreta attuazione degli atti fondamentali approvati ed adottare risoluzioni volte a promuovere e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione comunale.
3. Il Consiglio comunale può rivolgere direttive alla Giunta comunale per l'adozione di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in merito alla gestione finanziaria e patrimoniale del Comune.
4. Il Consiglio comunale può esprimere, all'atto della nomina e quando ne ravvisi la necessità, indirizzi e raccomandazioni per orientare l'azione dei propri rappresentanti in enti, aziende, organismi societari ed associativi.
5. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
6. Il Consiglio stabilisce con apposito regolamento gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso riservate.

Art. 32

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo per l'attività: a) del Sindaco e della Giunta Comunale; b) dei dirigenti comunali; c) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società alle quali il Comune partecipa con altri soggetti, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai loro ordinamenti.
2. Il Comune adotta un sistema di controllo interno della gestione informato ai criteri previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 33

Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati, ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Per le nomine di cui al 1° comma, le candidature di persone estranee al Consiglio comunale sono presentate al Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari o dagli altri soggetti previsti dal regolamento, nei casi e con le modalità stabilite dallo stesso. Il Presidente del Consiglio le sottopone alla competente commissione consiliare, la quale verifica sulla base del curriculum vitae del candidato il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per l'incarico proposto nonché le eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
3. La revoca dei rappresentanti può essere disposta dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 34

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed assolvono alle loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti espressi sulle deliberazioni del Consiglio.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dal Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni, copie di atti e documenti, in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato in esenzione di spesa.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria.
5. Le dimissioni dalla carica sono presentate, per iscritto, dai consiglieri al Presidente del Consiglio comunale e sono irreversibili. Il Consiglio provvede alla surrogazione entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza averne data comunicazione al Sindaco, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
7. Per consigliere anziano si intende il consigliere che nell'elezione ha conseguito il risultato elettorale più alto, costituito dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. Il consigliere comunale ha l'obbligo, nei casi specificatamente previsti dalla legge, di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti.

9. Le presenze dei consiglieri comunali sono liberamente consultabili dai cittadini in apposito albo.

Art. 35

Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco nei termini previsti dalla legge ed è presieduta dal Consigliere anziano. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno, con esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco, con voto segreto, del Presidente.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri votanti.
5. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
6. Il Presidente può essere revocato con mozione solo per gravi o ripetute violazioni di legge, di Statuto e dei regolamenti, ovvero per accertata inefficienza. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza del Consiglio comunale
 - convoca e presiede il Consiglio
 - compila l'ordine del giorno
 - fissa le date delle sedute
 - cura la spedizione degli avvisi di convocazione
 - cura la pubblicizzazione delle riunioni consiliari
 - cura la proclamazione delle volontà del Consiglio
 - esercita i poteri di polizia per il regolare svolgimento delle sedute
 - riceve le dimissioni dei consiglieri e del Sindaco
 - garantisce le prerogative dei funzionari che partecipano alle sedute, vi assistano o comunque vi prestino servizio
 - presiede e convoca la Conferenza dei Capi Gruppo
 - assicura il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari
 - dirime, sentita la conferenza dei capigruppo ed il segretario comunale, le controversie interpretative in merito alla applicazione del regolamento del Consiglio comunale.
8. In caso di assenza temporanea od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

Art. 36

I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Nel corso della legislatura possono essere costituiti gruppi consiliari monopersonali solo in corrispondenza della nascita di nuovi movimenti politici a livello nazionale. I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti, ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente, vanno assegnati al gruppo misto. La costituzione di nuovi gruppi consiliari, nel corso della legislatura,

deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva a quella d'insediamento, delibera la costituzione della conferenza dei capigruppo.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle sedute consiliari, concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari ed al coordinamento con quelli degli altri organi istituzionali. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.
5. Il regolamento disciplina le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede e la Presidente del Consiglio, che la presiede e la convoca, anche su richiesta vincolante del Sindaco o di alcuni consiglieri, con le commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.
6. Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle proprie funzioni, viene assegnata, anche in modo collettivo, la disponibilità di locali, servizi e personale. Tali assegnazioni sono determinate, nel limite delle disponibilità del Comune, tenendo presenti le necessità di base comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 37

Publicità delle spese elettorali

1. I consiglieri e quanti hanno preso parte alla consultazione elettorale, anche se non eletti, sono tenuti all'osservanza delle norme sull'obbligo della dichiarazione preventiva e di rendiconto riguardanti le spese elettorali.
2. A tal fine i delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro sessanta giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto deve contenere le principali voci di spesa, distinte per categorie e per fonti di finanziamento.
3. I rendiconti ed i preventivi sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di trenta giorni.
4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra darà luogo alla comunicazione agli organi di stampa.

Art. 38

Indirizzi generali di governo

1. Il Consiglio nella sua prima seduta discute ed approva gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco. Tali indirizzi sono adottati per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, le scadenze temporali previste per il raggiungimento dei risultati.
2. Il documento è depositato almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'Ufficio del Segretario comunale ed è a disposizione dei consiglieri comunali.

Art. 39

Commissioni consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, istituite al suo interno con criterio proporzionale che assicuri la presenza di almeno un rappresentante per gruppo consiliare.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le norme di pubblicità dei lavori, le modalità di nomina di

esterni al Consiglio comunale esperti sulla materia di competenza.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti od aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti e di disporre audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Esse hanno facoltà di istruire e redigere proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
7. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
8. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri il Consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concludere e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 40

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente del Consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali. La seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente del Consiglio e riunita entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza su richiesta motivata del Sindaco, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
7. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti dell'assemblea.
8. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri comunali. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di

prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano gli assessori comunali con diritto di parola.
10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale.
11. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il verbale, distinto dagli atti e dalle deliberazioni, contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la trascrizione anche sintetica, degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio contengono invece brevi dichiarazioni dei consiglieri che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Art. 41

Votazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
2. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, peralzata di mano. La votazione può seguire per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal Consiglio, a maggioranza dei votanti, su richiesta di un consigliere. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Il consigliere comunale che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

Art. 42

Commissione pari opportunità

1. Il Comune istituisce la commissione per le pari opportunità al fine di una efficace programmazione politica tesa al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini.
2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
3. La commissione elegge al proprio interno il Presidente.
4. La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione inerente il ruolo della donna, mirate alla realizzazione di scelte politiche di pari opportunità.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte in modo specifico alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato ed annualmente redige una relazione sulle attività svolte.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 43

Nomina e composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso entro il

massimo previsto dalla legge

2. La nomina avviene nei termini e con le modalità previste dalla legge cercando di assicurare la pari rappresentanza tra i sessi.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, le cause di cessazione dalla carica, lo status del Sindaco e degli assessori sono disciplinate dalla legge.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può, nel mandato successivo, essere nuovamente nominato assessore.

Art. 44

Attribuzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, adotta i provvedimenti necessari per dare esecuzione all'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio comunale. La Giunta svolge inoltre attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. Alla Giunta comunale compete l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché degli atti che, per loro natura, debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.
3. La Giunta comunale adempie alle sue funzioni mediante l'adozione di provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

Art. 45

Esercizio delle funzioni

L'attività della Giunta comunale si svolge secondo il principio della collegialità.

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. La Giunta comunale provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
5. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati.

Art. 46

Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di assessore sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta.

Art. 47

Norme generali di funzionamento

1. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della

stessa. Alle sue riunioni partecipa il segretario comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente del Consiglio, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 48

Elezione e funzioni

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è il capo dell'amministrazione comunale ed il primo responsabile del governo locale.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune e sovrintende al complessivo andamento dell'attività amministrativa. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali.
3. Il Sindaco dirige l'attività della Giunta mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la corrispondenza agli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio.
4. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti dalla legge al Comune.
5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 49

Attribuzioni di amministrazione

1. Al Sindaco sono attribuite tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 50

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 51

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta;
- b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
- d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- e) riceve le istanze, le petizioni e le proposte;
- f) provvede al mantenimento ed alla conservazione degli archivi comunali;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 52

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 53

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega, in caso di assenza o di impedimento, un assessore da lui prescelto a sostituirlo in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 54

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune di Falconara Marittima informa la propria attività amministrativa al principio della separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in una segreteria generale ed in settori funzionali cui sono preposti i dirigenti di massimo livello.
3. Gli uffici ed i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione.
4. L'attività dei dipendenti comunali è organizzata in conformità ai principi della partecipazione, valorizzazione dell'apporto individuale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione.
5. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi elettivi comunali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, privilegiando l'organizzazione per progetti obiettivi e per programmi finalizzati al conseguimento di risultati operativi.

Art. 55

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Appositi regolamenti prevedono:
 - a) a stabilire la dotazione organica del personale;
 - b) a stabilire l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) ad attribuire al segretario comunale ed ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non esplicitamente stabiliti dal presente Statuto,
 - d) a stabilire le modalità per la sostituzione dei dirigenti e per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8/61990, n. 142 e successive modificazioni.
4. Il Comune di Falconara Marittima promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il personale svolge le sue funzioni mantenendo un atteggiamento di servizio nei confronti dei cittadini utenti ed impegnandosi alla costante formazione professionale.
6. Il Comune di Falconara Marittima riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali riguardanti l'organizzazione operativa dell'ente, consultazione con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
7. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.
8. Gli accordi in sede decentrata sono recepiti con apposito provvedimento degli organi comunali competenti.

Art. 56

Il Segretario Comunale

1. Il Comune di Falconara Marittima ha un segretario comunale, funzionario dello Stato, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed il cui trattamento giuridico-economico è regolato dalla legge.
2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell'ente, esercita la funzione di direzione, che si esplica riguardo a

tutti i responsabili di uffici e servizi, e di coordinamento nei confronti dei dirigenti nel rispetto delle specifiche competenze e delle attribuzioni di ciascun responsabile.

3. Il segretario comunale, in particolare:
 - a) assiste il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con lui;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta;
 - c) coordina l'attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni;
 - d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente;
 - e) responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
 - f) cura l'esecuzione delle deliberazioni ed è responsabile degli atti e delle procedure attuative;
 - g) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'amministrazione;
 - h) esprime i pareri previsti dalla legge;
 - i) provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e degli atti del Comune;
 - l) roga i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
 - m) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza di un dirigente, necessari all'esercizio delle sue funzioni;
 - n) adotta gli atti di competenza dei dirigenti in assenza degli stessi e di chi legalmente li sostituisce, che non siano riservati alla loro esclusiva competenza;
 - o) adotta, sentita la conferenza dei dirigenti, i provvedimenti di mobilità esterna ai settori ed alle aree funzionali in osservanza delle linee generali stabilite dalla Giunta, degli accordi contrattuali, del regolamento organico del personale e dei principi generali stabiliti in materia nello Statuto;
 - p) è sentito obbligatoriamente per ogni questione che attiene al personale ed all'organizzazione dell'ente;
 - q) assolve i compiti che gli vengono attribuiti dai regolamenti del Comune;
 - r) riferisce al Sindaco ed alla Giunta comunale sul funzionamento dell'ente e propone le misure organizzative e gestionali occorrenti;
 - s) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti di massimo livello;
 - t) presiede le commissioni nel caso di concorsi che interessino più uffici e servizi di differenti settori o quando sia assente o incompatibile il dirigente nella cui struttura sia ricompreso il posto messo a concorso.
 - u) collabora con il Presidente del Consiglio, o con il consigliere anziano in sua assenza nell'espletamento delle funzioni di Presidente dell'assemblea.

Art. 57

Il Vice Segretario Comunale

1. Il vice segretario comunale coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce, in qualità di vicario, in casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Al vice segretario comunale possono essere delegate dal segretario comunale alcune sue funzioni all'infuori dei casi di cui sopra.
3. Possono altresì essergli affidate dagli organi comunali funzioni di dirigente di determinati settori o servizi aventi valenza generale nell'organizzazione del Comune.

Art. 58

Dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dagli organi elettivi comunali, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona

conservazione del materiale in dotazione. La funzione dei dirigenti si esplica anche mediante un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente.

2. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Ai dirigenti è attribuita nell'ambito dei servizi cui sono preposti, l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano demandati dalla legge e dallo Statuto alla specifica competenza degli organi elettivi del Comune, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di decisioni degli organi elettivi o atti di ordinaria gestione dei servizi e privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che sono assunti in conformità ad obbligatori pareri di collegi interni od esterni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.
4. Spetta in particolare ai dirigenti:
 - presiedere, dopo aver provveduto ai necessari atti istruttori, le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti di opere pubbliche;
 - stipulare, in esecuzione di deliberazioni adottate nei modi di legge, i contratti in rappresentanza dell'ente;
 - rilasciare i pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni;
 - presiedere le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale o comunque per accertare la idoneità a ricoprire posti previsti nell'organico comunale.
5. I regolamenti determinano le modalità per l'esercizio da parte del segretario e dei dirigenti del potere di disporre ordinazioni di spesa, per il perseguimento di obiettivi determinati sulla base di progetti e/o programmi approvati dal Consiglio o dalla Giunta e nel limite dei fondi all'uopo stanziati, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
6. I dirigenti, previa attestazione di regolarità dell'ufficio ordinatore, provvedono alla liquidazione delle spese per lavoro e/o forniture di beni e servizi nel limite dell'importo autorizzato dall'organo competente, e previa verifica di regolarità della procedura seguita.
7. Possono altresì rappresentare il Comune in enti, aziende e società, a partecipazione comunale e nelle commissioni tecniche.

Art. 59

Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto la Giunta comunale incarica della reggenza del settore un dirigente il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.
2. Gli uffici ed i servizi sono strutture sottordinate al settore, dirette da funzionari della qualifica direttiva o dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.
3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.
4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che, per la loro particolare rilevanza, richiedono l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione del Consiglio comunale, in area d'intervento funzionale. La deliberazione del Consiglio definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il dirigente di massimo livello preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, quando il livello dei

risultati del dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 60

Conferenza dei dirigenti
e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare l'adeguamento dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
2. Il segretario comunale, per coordinare l'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario comunale al Sindaco ed agli assessori.

Art. 61

Contratti a tempo determinato

1. Il Comune può provvedere, per la copertura dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, a stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni, e con le modalità e nei termini che saranno indicati in un apposito regolamento.

Art. 62

Collaborazioni esterne

1. Possono essere conferiti, con deliberazione del competente organo del Comune e con convenzione a termine, incarichi, studi e progetti a istituti, enti, società, professionisti, esperti, studi o progetti anche in relazione alle esigenze di maggiore funzionalità, efficienza e produttività degli uffici e per il conseguimento di obiettivi determinati.
2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 63

Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune di Falconara Marittima adotta una delle forme previste dall'art. 22 della legge 8/6/ 1990, n. 142 e successive modificazioni.
2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 64

La gestione in economia
e la concessione a terzi

1. Il Comune di Falconara Marittima gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.
3. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
4. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
5. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 65

Aziende speciali

1. Il Comune di Falconara Marittima, per la gestione di uno o più servizi pubblici, di rilevanza economica ed imprenditoriale, può istituire aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Ogni azienda speciale è retta da un proprio statuto e dai propri regolamenti.
3. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto del Comune. Per l'approvazione dei relativi regolamenti è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 36 della legge 25 marzo 1995, n° 81 e successive modificazioni, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al D.P.R. 4/10/ 1986, n. 9021 in quanto compatibili.

Art. 66

Istituzione

1. Il Comune di Falconara Marittima può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale, mediante istituzioni aventi autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale all'atto della costituzione.
3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque

membri compreso il presidente.

4. La nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è effettuata dal Sindaco garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o per particolare esperienza acquisita in attività di carattere sociale, aventi attinenza o analogia con il servizio sociale che forma oggetto della istituzione che sono chiamati ad amministrare.
6. Il consiglio di amministrazione viene rinnovato integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio comunale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti.
7. Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi.
8. Il direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie tra i dirigenti del Comune oppure avvalendosi di un dirigente esterno nominato dal Consiglio comunale secondo le procedure di cui all'art. 61. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
9. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione dell'istituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

Art. 67

Indirizzi, vigilanza e controlli

1. L'azienda speciale e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede, se necessario, ad assicurare i trasferimenti per la copertura di costi sociali.
3. Il Consiglio comunale determina le finalità ed approva gli indirizzi programmatici dell'attività, tra cui il bilancio ed il conto consuntivo.

Art. 68

Le Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva il piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune

dell'assemblea.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 69

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune di Falconara Marittima può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine in Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 70

Consorzi

1. Il Comune di Falconara Marittima può costituire consorzi con la Provincia o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A tal fine il Consiglio comunale, per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
4. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto nei limiti fissati dalla legge.
5. Il consorzio prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 71

Accordi di programma

1. Il Comune di Falconara Marittima, al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, può partecipare ad accordi di programma ed a conferenze di servizi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 72

Finanza locale

1. Il Comune di Falconara Marittima ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune di Falconara Marittima ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 73

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ed i criteri relativi alla compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi diretti ed indiretti dei servizi stessi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione al reddito.

Art. 74

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune di Falconara Marittima delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria, senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
8. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenuti a presentare il loro bilancio prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i bilanci delle aziende e delle istituzioni.

Art. 75

Contributi-Sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi è disciplinata da un regolamento comunale redatto in conformità ai principi stabiliti dalla legge.

CAPO II

I REVISORI DEI CONTI

Art. 76

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, è eletto dal Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, fra le persone che abbiano i requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale.
2. Il collegio dei revisori dei conti è un organo autonomo ed esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.
3. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. La proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo è accompagnata dalla relazione annuale del collegio dei revisori. Nella relazione, il collegio esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e economicità di gestione.
5. I revisori partecipano, quando richiesti, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.
6. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori unicamente per tali modalità in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.
7. Il Consiglio comunale fissa il compenso dei revisori.

Art. 77

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi economici, finanziari e progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli spostamenti e le misure per eliminarle.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire alla Giunta comunale circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale può richiedere relazioni informative alla Giunta, al collegio dei revisori dei conti, al segretario ed ai dirigenti per essere informato dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune.

Art. 78

Inventario dei beni comunali

1. Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente l'indicazione e la valutazione dei singoli cespiti. Nella valutazione degli elementi dell'inventario devono essere osservate, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Al termine di ogni esercizio deve essere redatta a situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo. La revisione, anche parziale, delle valutazioni deve essere effettuata periodicamente ed in ogni caso la revisione completa ogni cinque anni. I criteri di revisione devono essere concordati con il collegio dei revisori. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e carte relative al patrimonio

sono personalmente responsabili il Sindaco, il segretario ed il responsabile di ragioneria.

CAPO III APPALTI E CONTRATTI

Art. 79

Procedure negoziali

1. Il Comune di Falconara Marittima provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione, adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicanti:
 - il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune di Falconara Marittima si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente dell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente del settore interessato.

CAPO IV TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 80

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune di Falconara Marittima provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggi di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 59, comma 1°, della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni, nel rispetto della legge e dello Statuto adotta:
 - il regolamento di contabilità;
 - il regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale adotta altresì i seguenti regolamenti:
 - con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e degli organi istituzionali del Comune;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione ed in particolare per il referendum consultivo e per il difensore civico;
 - con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
 - e) la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto.
4. In virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 5 della legge 142/90, il Comune può adottare altri regolamenti previsti dalla stessa legge per l'attuazione e per il funzionamento di singoli istituti od altri di cui dovesse ravvisarsi la necessità.
5. Il regolamento degli organi istituzionali disciplina in particolare:
 - il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, permanenti o speciali;
 - la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
 - il procedimento di sfiducia nei confronti del Sindaco;
 - l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali.
6. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale o ad almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

Art. 82

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3° e 4°, della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni.
2. La revisione dello Statuto comunale può essere proposta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, dalla Giunta comunale o da parte dei cittadini con le modalità previste all'art. 11 comma 2° del presente Statuto.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale, l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Il Consiglio comunale, decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, verifica la sua attuazione ed applicazione unitamente ad eventuali conseguenti proposte di modificazione ed integrazione, anche ai fini del coordinamento con il testo unico di cui all'art. 64, comma 3°,

della legge 142 del 1990 e successive modificazioni.

Art. 83

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
2. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale provvederà ad eleggere il proprio Presidente.
3. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme.